




OGGETTO	<p>Determinazione di revoca della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo, per l'affidamento del servizio di "Vigilanza non armata presso il complesso monumentale del Real Sito di Carditello nel Comune di San Tammaro (CE)" - CIG: B6C52886F9.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p>
----------------	--

IL RUP

Premesso che:

- La Fondazione Real Sito Carditello per il tramite della Centrale Unica di Committenza CUC Agrorinasce procedeva all'indizione della procedura di gara della gestione del servizio di *"Vigilanza non armata presso il complesso monumentale del Real sito di Carditello nel comune di San Tammaro (CE)"*.
- La procedura di gara veniva espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce.
- L'affidamento del servizio avveniva mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs. 36/2023 con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del predetto Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 di seguito richiamato, per brevità, Codice.
- La durata del servizio veniva fissata in trenta mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o dalla stipula del contratto.
- Con nota prot 1325 del 29.09.2025 e successiva rettifica prot n. 1331 del 01/10/2025 la Centrale Unica di Committenza CUC Agrorinasce comunicava a questa Fondazione la proposta di aggiudicazione della commissione aggiudicatrice ai sensi del comma 5 dell'art 17 del DLgs 36/2023 e s.m.i. in favore della società Securpol spa con sede legale nel comune di Bitonto (BA) alla Strada Provinciale 231 km 79+800 - C.F. e P.IVA n. 03769340757 - pec: securpolpuglia@pec.it.





fondazione


Real Sito di Carditello

Dato atto che:

- Il Collegio dei Revisori con relazione al Bilancio consuntivo 2024 ricevuta in data 30.07.2025 ha significato al Consiglio di Amministrazione quanto segue: *“L'analisi del risultato complessivo e delle singole tipologie di attività, evidenzia una sensibile difficoltà della Fondazione a far fronte, con i ricavi periodici, alle spese ricorrenti della Fondazione e tale aspetto viene ulteriormente aggravato dalla circostanza che l'attuale equilibrio precario dei ricavi e costi, delle entrate ed uscite, ha tra i suoi presupposti fondamentali la previsione di un ricavo relativo al Contributo Straordinario del MIC, mediamente di circa 370.000 annuali, che potrebbe non essere confermato totalmente o parzialmente negli esercizi successivi al 2024. Inoltre, vi è da considerare l'aumento recente di alcuni costi principali, come le spese di vigilanza e le spese del personale per far fronte alle criticità nell'assetto organizzativo - amministrativo - contabile della Fondazione causate dalla carenza di personale. La criticità della gestione economica e finanziaria sopra indicate, rendono improcrastinabile una valutazione urgente, da parte del Cda e della Dirigenza, dei costi e delle conseguenti spese indispensabili per poter assicurare lo svolgimento delle attività essenziali della Fondazione come definite in sede di costituzione della stessa. All'esito di tale urgente valutazione, a parere del Collegio, è indispensabile porre in essere una interlocuzione, senza indugio, con i Soci, al fine di poter assicurare, già dall'esercizio 2025, annualmente alla Fondazione ricavi periodici ordinari (non straordinari) tali da poter consentire il sostenimento dei costi indispensabili per lo svolgimento delle attività essenziali della Fondazione come definite in sede di costituzione della stessa. In mancanza di un riscontro positivo rispetto alla necessità improcrastinabile sopra indicata, non vi sono le condizioni per il proseguimento in continuità delle attività della Fondazione e, conseguentemente, vi è il sensibile rischio di maturazione di costi, a carico della Fondazione, senza adeguata copertura.*
- Il Collegio dei Revisori con verbale del 07.10.2025 significava che: *“(…) in relazione alle sensibili difficoltà della Fondazione a far fronte con i ricavi periodici alle spese ricorrenti della Fondazione, argomento già segnalato più volte, da ultimo nella relazione del 30/07/25 al bilancio consuntivo dell'esercizio 2024, chiede al consulente Dott. Signoriello un aggiornamento dei dati relativi al preconsuntivo 2025 ed una previsione dell'esercizio 2026. A tal riguardo il Dott. Signoriello evidenzia quanto segue: - il preconsuntivo 2025, per quanto ad oggi prevedibile, evidenzia una perdita di circa 300.000,00 euro; l'esercizio 2026*

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632
segreteria@fondazionecarditello.org
www.fondazionecarditello.org





fondazione

Real Sito di Carditello


in base ai costi ad oggi programmati, dovrebbe evidenziare in linea di massima una perdita di esercizio di circa euro 500.000,00 in virtù dell'aumento sensibile nell'esercizio 2026 dei costi di vigilanza e del personale. Le perdite sopra indicate, in corso di formazione per l'esercizio 2025 e la perdita prevedibile ad oggi per l'esercizio 2026, determinano il sostenimento, da parte della Fondazione, di costi senza coperture economiche e finanziarie, in mancanza di eventuali misure correttive, da porre in essere senza indugio, come già segnalato più volte dal Collegio dei revisori. In virtù di quanto sopra indicato, il Collegio dei revisori evidenzia al Consiglio di amministrazione che, in mancanza di tempestivi ed adeguati interventi strutturali, da parte dei soci della Fondazione, rivolti al ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, non vi sono le condizioni per la continuazione dell'attività della Fondazione poiché vi è l'obbligo, a carico Consiglio di amministrazione, di assicurare la copertura dei costi in corso di formazione in virtù degli impegni contrattuali assunti e, in mancanza di tale condizione, informare senza indugio i soci per gli opportuni ed indifferibili provvedimenti... (...)”

Visto:

- l'art. 21 *quinques* della l.241/90 s.m.i.: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge (...)”.
- ribadita la possibilità dell'esercizio di un revoca legittima, alla stregua del richiamato paradigma normativo dell'art. 21 *quinques* della legge n. 241 del 1990, nonché della giurisprudenza consolidata del Consiglio, (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 13.07.2020 n. 4514) secondo cui “*le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste siano giunte all'aggiudicazione definitiva (in questo senso, da ultimo, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406, in precedenza: Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400), e fino a che il contratto non sia stato stipulato (Ad. plen. 20 giugno 2014, n. 14). La perdita della copertura finanziaria rappresenta infatti una circostanza che legittimamente può indurre l'amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all'affidamento di un contratto e dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi”*

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632
segreteria@fondazionecarditello.org
www.fondazionecarditello.org





fondazione

Real Sito di Carditello

(Cons. Stato, V, 21 aprile 2015, n. 2013, nonché, tra le altre, Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5091).

Dato atto:

- Le considerazioni espresse dal Collegio dei Revisori, designati dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dalla Regione Campania, evidenziano anche da un punto di vista tecnico e legale, sia l'urgenza della situazione attuale della gestione economico - finanziaria della Fondazione e sia l'indifferibile intervento dei soci per rendere possibile la continuazione delle attività stesse della Fondazione.
- Che la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, e si connota come esercizio di un potere discrezionale. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 28.6.2024, n. 13089; TAR Veneto, II, 11.12.2024 n. 2946).
- in riferimento all'adozione del presente provvedimento, da parte del sottoscritto dirigente, non sussistono delle situazioni di conflitto d'interesse previste dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
- della Determinazione del Direttore N. 1/26 del 09.01.206 ad oggetto: "Autorizzazione alla trasmissione alla CUC Agrorinascce del provvedimento di revoca della procedura di gara aperta per il servizio di "Vigilanza non armata presso il complesso monumentale del Real Sito di Carditello nel Comune di San Tammaro (CE)" – CIG B6C52886F9".

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di richiamare tutte le premesse come parte integrante;
- di revocare come in effetti revoca la procedura di gara per la gestione del servizio di "*Vigilanza non armata presso il complesso monumentale del Real sito di Carditello nel comune di San Tammaro (CE)*";
- Il codice identificativo di gara (CIG) è: B6C52886F9;
- di mandare il presente atto agli uffici di competenza per gli adempimenti consequenziali.

Il RUP

Ing. Carmine Basco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993*

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632
segreteria@fondazionecarditello.org
www.fondazionecarditello.org

